

**Mutuo chirografario TV con garanzia FCG - DL. LIQUIDITA'-Legge di conversione 05/06/2020 n.40****Informazioni sulla banca**

Südtirol Bank S.p.A

Sede legale: Via Esperanto, 1 - 39100 - Bolzano

Tel.: 0471/057700- Fax: 0471/057707

Email: [info@suedtirolbank.eu](mailto:info@suedtirolbank.eu) - Sito internet: [www.suedtirolbank.eu](http://www.suedtirolbank.eu)

Registro delle Imprese della CCIAA di Bolzano n. 157534

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5688 - cod. ABI 03374

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**Dati e qualifica soggetto incaricato in caso di offerta fuori sede/ a distanza**

Generalità del Consulente Finanziario (nome e cognome – indirizzo/sede legale)

\_\_\_\_\_

Dati iscrizione albo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Si precisa che il cliente non deve riconoscere al soggetto convenzionato alcun costo od onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

**CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere n), c), e) del D.L. 23/2020 convertito in legge n.40 del 05/06/2020**

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia 662/96 è esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile "a prima richiesta" e riferita a una singola operazione finanziaria. La garanzia opera nelle misure percentuali previste dal Fondo e comunque entro il massimale (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale. Sono invece acquisibili sull'intero finanziamento garanzie personali nonché vincoli e specifiche cautele.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

**Caratteristiche e finalità del finanziamento ai sensi del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità".****Art. 13 comma 1 lettera n): finanziamenti di importo massimo fino a Euro 800.000**

Il finanziamento è rivolto alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e con ammontare di ricavi non superiore a euro 3.200.000, che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per investimenti, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47).

Il finanziamento ha una durata fino a 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.

L'importo non può superare il 25% dell'ammontare dei ricavi come risultanti dall'ultimo bilancio approvato; il finanziamento è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari al 90%, la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%; la garanzia può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2020 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

**Art. 13 comma 1 lettera c): finanziamenti di importo massimo entro il limite massimo garantito dal Fondo di Garanzia 662/96, elevato a Euro 5 milioni per singola impresa**

Si tratta un finanziamento rivolto alle imprese con numero dipendenti non superiore a 499 che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per capitale di esercizio o per investimenti, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47).

L'importo non può superare, in alternativa: il 25% del fatturato totale del 2019, il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo anno disponibile o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese, o nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno dovrà essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 n. 445.

Il finanziamento ha una durata fino a 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi. Il finanziamento è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo pari al 90%, la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.

Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2020 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

**Art. 13 comma 1 lettera e): interventi con finalità di rifinanziamento**

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia 662/96 i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo soggetto beneficiario, di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Il finanziamento è rivolto alle Imprese con numero dipendenti non superiore a 499.

Il finanziamento ha una durata fino a 72 mesi con preammortamento fino a 24 mesi.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia 662/96 per un importo fino all'80%; la percentuale di copertura della riassicurazione è elevata al 90% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80%.

Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2020 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

**I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI**

**Mutuo a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

**Mutuo a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

**Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati. Inoltre, nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile indicizzato può essere pattuito in contratto un tasso minimo, cosiddetto floor. In questi casi, il tasso applicato può variare in diminuzione (a seguito di variazioni del parametro) fino al raggiungimento del tasso minimo pattuito; il tasso di interesse non può pertanto scendere al di sotto del tasso minimo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO**

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)**

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 100.000,00 di durata pari a 120 mesi con una periodicità della rata mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (con la seguente aliquota: ....%).

EUR3M0 Euribor 3/m 360	Valore in % <b>3,3030</b>
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.	
Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a EUR3M0 Euribor 3/m 360	Euro <b>117.108,70</b>

	VOCI	COSTI		
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)		
		EUR3M0 Euribor 3/m 360		
TASSI	Importo minimo finanziabile			
	Importo massimo finanziabile			
	Durata		120 mesi	
	Anno per il calcolo degli interessi			
	Tasso di interesse nominale annuo %		0,0000	
	Tasso di interesse effettivo annuo %		0,0000	
	Parametro di indicizzazione			
	Spread ( <i>differenziale</i> )		+0,0000	
	Tasso di interesse di preammortamento		0,0000	
	Anno per il calcolo degli interessi			
Tasso di mora		+0,0000		
Tasso minimo contrattuale a favore della Banca. (floor) %		0,0000		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	0,0000	
		importo minimo	0,00	
		importo massimo	0,00	
		Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge	
		Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00	
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Gratuita	
		Commissione di incasso rata:		
		- con addebito automatico in conto corrente	0,00	
		- con pagamento per cassa		
		- con pagamento tramite SDD	0,00	
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,00	
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	1,5	
		Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo	0,0000%	
		Commissione per rata insoluta (max)	0,00	
		IMPORTO ASSICURAZIONE	0,00	
Spese invio diffida		0,00		
Attestazione pagamento/ dich. Interessi pagati				
Riproduzione documenti in genere				
Spese per dichiarazione sussistenza rapporti				
Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione. o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 7 – esclusivamente per persone fisiche – (estinzione anticipata), 8 (portabilità del mutuo – surrogazione) e 13, commi da 8 – sexies a 8 – terdecies (cancellazione ipoteca) del Decreto Legge n.7 del 31 gennaio 2007, convertito con modifiche in legge n.40 del 2 aprile 2007.				
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rate costanti (francese)		
	Tipologia di rata			
	Periodicità delle rate	mensile		

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/09/2022	EUR3M0 Euribor 3/m 360	0,3660
31/08/2022	EUR3M0 Euribor 3/m 360	0,3660

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

### EUR3M0 Euribor 3/m 360

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi(*)
3,0000%	24	€ 4.298,13	€ 4.298,13	€ 4.298,13
3,0000%	48	€ 2.213,44	€ 2.213,44	€ 2.213,44
3,0000%	72	€ 1.519,37	€ 1.519,37	€ 1.519,37
3,0000%	96	€ 1.172,96	€ 1.172,96	€ 1.172,96
3,0000%	120	€ 965,61	€ 965,61	€ 965,61

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.suedtirolbank.eu](http://www.suedtirolbank.eu).

### SERVIZI ACCESSORI

-----

## Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva

vedasi tabella spese per la stipula del contratto

- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)

se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente

Numeratore

001

### TEMPI DI EROGAZIONE

#### Durata dell'istruttoria:

Il cliente deve presentare tutta la documentazione richiesta per poter completare l'istruttoria del mutuo. L'iter di delibera si conclude, a seconda dell'importo di mutuo, entro un massimo di 30 giorni lavorativi. Ottenuta l'autorizzazione, il richiedente del mutuo e gli

eventuali garanti vengono invitati a presentare (iscrivere, costituire) le garanzie convenute, se previste, e a firmare la documentazione contrattuale. Per i mutui di competenza del Consiglio d'Amministrazione la conclusione dell'iter autorizzativo dipende dalla data in cui si riunisce il Consiglio d'Amministrazione.

#### Disponibilità dell'importo:

solo in seguito all'esito positivo incondizionato dell'ammissione della garanzia FCG; il finanziamento viene liquidato entro un massimo di 2 giorni lavorativi mediante accredito su c/c intestato ai mutuatari

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale del mutuo, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto; ove si tratti di mutuo fondiario detto compenso è onnicomprensivo e nessuna altra spesa è dovuta.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

### Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovute.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro **15 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie

La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

I reclami vanno inviati in forma scritta all'ufficio reclami della Banca IN via Esperanto, 1 – 39100 Bolzano (BZ) oppure alla PEC [reclami@pec.suedtirolbank.eu](mailto:reclami@pec.suedtirolbank.eu). Per reclami presentati la Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo di cui trattasi. Per i servizi di pagamento i tempi massimi di risposta sono 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

Se non è soddisfatto della risposta fornita ovvero non ha ricevuto risposta entro i termini anzidetti, il Cliente può presentare ricorso ai seguenti organismi:

*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitroBancariofinanziario.it](http://www.arbitroBancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

*Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

In alternativa al Conciliatore Bancario, il Cliente può rivolgersi ad uno degli Organismi di Mediazione, specializzati in materia Bancaria. Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.

Glossario	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piano di ammortamento "tedesco"</b>	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Rating di legalità delle imprese</b>	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
<b>Spread (differenziale)</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso floor</b>	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca.